SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. d), c.g.c.

Sentenza n. 21/2023/RGC depositata in data 01/12/2023.

ESITO: *ricorso del gruppo consiliare "La Puglia Domani" respinto.*

RICORSI: per l'annullamento della deliberazione n. 75/2023/FRG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, depositata in data 19 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato non regolare il rendiconto del Gruppo consiliare regionale "La Puglia Domani", relativo all'esercizio 2022, con obbligo di restituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 11 e 12 del d.l. n. 174/2012, di determinati importi e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la deliberazione istruttoria n. 44/2023/FRG della corte dei conti della medesima sezione di controllo territorialmente competente.

RICORRENTE:
Gruppo consiliare "*La Puglia Domani*", in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, Procuratore generale presso la Corte dei conti, Consiglio regionale della Puglia, Regione Puglia.

QUESTIONE RISOLTA: la corretta applicazione del quadro normativo nazionale e regionale in materia di rendicontazione delle spese di personale e di quelle di funzionamento, relative alle attività dei gruppi consiliari, comporta la qualificazione dei rapporti di collaborazione come attività di consulenza e studio, le cui spese vanno correttamente allocate tra quelle per *"consulenze, studi e incarichi"* (voce A11), finanziate con il contributo per le spese di funzionamento, non rientrando, pertanto, tra le spese per il personale (voce A6).

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 11, comma 6, lett. d); art. 128, c. 3; ***L. regionale (Puglia) n. 49/2021:*** art. 3, c. 1, lett. a); ***D.L. n. 174/2012, conv. in L. n. 213/2012:*** art. 1, c. 9, 10, 11 e 12; ***D.P.C.M. 21 dicembre 2012:*** art. 1 All. A; All. B; ***D.lgs. n. 267/2000:*** art. 243-*quater*; ***L. regionale (Puglia) n. 3/1994:*** art. 3; art. 4; art. 5; art. 6.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis*, **C.d.c., SS.RR.,** sent. 16/2023/RGC; sent. n. 23/2021/RGC; sent. n. 17/2021/RGC; sent. n. 15/2021/RGC; sent. n. 30/2020/RGC; sent. n. 29/2020/RGC; sent. n. 28/2020/RGC; sent. n. 28/2018/RGC; **Corte Cost.:** sent. n. 260/2016; sent. n. 104/2016; sent. n. 263/2014; sent. n. 39/2014.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nel respingere il ricorso del gruppo consiliare regionale, con riguardo alla corretta allocazione dei contratti di collaborazione da rendicontare sotto la voce della spesa di funzionamento e non di personale, le Sezioni riunite hanno ribadito che **<<il complessivo quadro ordinamentale vigente impone che ogni spesa rendicontata dai gruppi sia riconducibile ad un idoneo titolo giuridico, utile alla verifica della regolarità e legittimità di utilizzo operata dalla Corte dei conti, in considerazione della provenienza pubblica delle risorse ed in conformità ai principi generali di contabilità pubblica>>**, per cui il **<<DPCM 21 dicembre 2012, al fine di consentire la corretta e uniforme rilevazione dei fatti di gestione, la regolare tenuta della contabilità e la tracciabilità dei pagamenti effettuati>>**, all'**<<art. 1 del medesimo Allegato «A» prevede … una netta**

distinzione tra le c.d. spese di funzionamento (di cui viene fornita al comma 4 un'elencazione peraltro ritenuta non tassativa, ma meramente esemplificativa) e le spese per il personale, in relazione alle quali il comma 5 statuisce che il relativo *contributo "...può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali"*. La distinzione sopra esposta, tra spese di funzionamento e spese di personale, trova inoltre rispondenza nel *"Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali"*, di cui all'Allegato «B» del predetto DPCM, il quale prevede, alla "voce 1" delle uscite, le spese per il personale, ed alle voci successive le spese di funzionamento, tra le quali quelle per *"consulenze, studi ed incarichi"* ("voce 6").>>.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite, respingendo il ricorso del gruppo consiliare proponente, hanno rilevato l'erronea contabilizzazione sia delle spese attinenti ai rapporti di collaborazione sia della spesa per la sanzione pecuniaria IRAP, pagata con risorse trasferite per le spese di personale, richiedendo, altresì, al gruppo consiliare ricorrente di restituire al Consiglio regionale la somma pecuniaria di pari importo, dopo aver scomputato le spese relative agli incarichi, oggetto del presente giudizio, dalla somma delle uscite del personale, con contestuale inserimento nelle spese di funzionamento ed aver conseguentemente provveduto al computo dei saldi a fine esercizio tra entrate e spese di personale e tra entrate e spese di funzionamento.

In particolare, il Collegio decidente ha confermato, in via preliminare, la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *<<l'obbligo di restituzione costituisce un precipitato del principio generale di contabilità pubblica che impone il "dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali">>*.

Per quanto, invece, attiene all'obbligo di corretta rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari, il giudice contabile ha tenuto presente la novella introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale della Puglia che *<<ha definitivamente fugato le incertezze interpretative legate all'originaria formulazione della l.r. n. 3/94, che annoverava le spese per i rapporti di consulenza sia tra quelle di personale (artt. 3 e 4) sia tra quelle di funzionamento (art. 6, con riferimento alle "collaborazioni operative e professionali di esperti")>>*, rifacendosi *in toto* alla normativa nazionale stabilita in materia.

Di conseguenza, il Consesso contabile è addivenuto alla conclusione che *<<La corretta applicazione del quadro normativo…ricostruito induce…a qualificare i rapporti di collaborazione qui in rilievo (pacificamente instaurati sotto il vigore della l.r. n. 49/2021 e, dunque, rientranti nel relativo ambito applicativo) come attività di consulenza e studio, le cui spese vanno allora correttamente rendicontate tra quelle per "consulenze, studi e incarichi" (voce A11), finanziate con il contributo per le spese di funzionamento>>*.